



30025-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2444/2021

GIUSEPPE SANTALUCIA

- Relatore -

CC - 13/07/2021

GAETANO DI GIURO

R.G.N. 9015/2021

DANIELE CAPPUCCIO

ALESSANDRO CENTONZE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di PRATO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG

Avuto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dott. M. Dell'Aceto, che ha

B

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Prato ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ^(omissis) ^(omissis) per la restituzione nei termini al fine di proporre impugnazione contro la sentenza n. 623 del 2018 dello stesso Tribunale, emessa il 13 aprile 2018 e divenuta irrevocabile il 2 ottobre successivo, avanzata in ragione dell'omessa traduzione della stessa nella lingua nota al condannato.

La competenza a provvedere è del giudice dell'impugnazione perché il giudice dell'esecuzione conosce della domanda di restituzione nel termine soltanto quando sia proposta in via subordinata alla richiesta di declaratoria di non esecutività del titolo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ^(omissis), che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare anzitutto se vi erano atti dai quali poter dedurre che l'imputato conoscesse la lingua italiana dato che già al momento delle indagini preliminari era emerso che l'indagato non comprendeva la lingua italiana. Operata tale verifica, si sarebbe dovuto disporre la traduzione della sentenza con successiva notificazione della stessa presso il domicilio eletto.

In assenza di traduzione della sentenza, non sono mai decorsi, per il ricorrente, i termini per l'impugnazione, con la conseguenza che la sentenza non è divenuta irrevocabile.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Si rileva preliminarmente l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta, motivata con un ritenuto difetto di competenza cd. funzionale. Il Tribunale, ritenendo la propria incompetenza, avrebbe piuttosto dovuto dichiararla e non invece decretare l'inammissibilità della richiesta di parte.

3. Ciò posto, il Tribunale ha pure errato nell'affermazione che oggetto della richiesta fosse la restituzione nel termine per l'impugnazione, e ciò non solo perché la richiesta faceva espressamente riferimento all'art. 670 cod. proc. pen. nell'addurre specificamente la non esecutività del titolo.



Lo stesso Tribunale, infatti, nel riassumere il contenuto della richiesta, ha inequivocamente prospettato una questione di non esecutività del titolo, fondata sull'assunto di parte che i termini di impugnazione della sentenza di condanna, siccome mai tradotta nella lingua nota all'imputato alloglotto, non ebbero mai a decorrere.

3.1. Il mancato decorso dei termini di impugnazione è causa impeditiva della regolare formazione di un titolo esecutivo, e proprio di questo tema il Tribunale si è occupato, al di là di ogni valutazione sulla congruità degli argomenti svolti, trattando, con il richiamo a un precedente di legittimità, dell'incidenza della omessa traduzione sulla validità della sentenza.

4. Il Tribunale ha quindi errato nell'interpretare la domanda come diretta unicamente alla restituzione nel termine per l'impugnazione, per poi omettere il necessario approfondimento circa la questione, invero dedotta, di non esecutività del titolo.

Pur richiamando il corretto principio di diritto secondo cui l'omessa traduzione della sentenza non ne comporta la nullità, ma impedisce che decorrano i termini per l'impugnazione fino a quando la traduzione non sia eseguita, ove ne sia fatta richiesta o il giudice l'abbia disposta, non ha infatti verificato, come invece la domanda gli imponeva di fare, se la traduzione fosse stata disposta o richiesta, se fosse stata quindi eseguita e se, pertanto, un titolo si fosse validamente formato.

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, 13 luglio 2021.

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia

Il presidente
MariaStefania Di Tomassi

